

COMUNE DI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONVENZIONE PER:

- **IL SERVIZIO DI CATTURA DI CANI RANDAGI E IL SUCCESSIVO RICOVERO PRESSO IL CANILE SANITARIO;**
- **IL RICOVERO, IL MANTENIMENTO, LA CURA E LA PULIZIA DI CANI RANDAGI CHE HANNO TRASCORSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE NEL CANILE SANITARIO**
- **GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE**

TRA

Il Comune di, di seguito denominato Comune, rappresentato dal, nato a il, domiciliato per la sottoscrizione del presente atto presso il Comune di in , il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di, codice fiscale n.;

E

Cosmo S.p.a., rappresentata dal Direttore Ing. Fiorenzo Borlasta, nato a Torino il 02.06.1957, domiciliato per la sottoscrizione del presente atto presso la sede della società in Via A. Grandi n. 45C, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse di Cosmo s.p.a., codice fiscale 82005660061 e partita IVA 01628780064;

PREMESSO CHE

Con delibera n. 17 del 21.10.1998 l'Assemblea Consortile del Consorzio Casalese per lo Smaltimento dei Rifiuti aveva deliberato di provvedere alla realizzazione e alla gestione di un canile pubblico in grado di far fronte alle esigenze dei Comuni consorziati;

Che il Consorzio Casalese per lo Smaltimento dei Rifiuti si è trasformato ai sensi degli artt. 115 e segg. del D.Lgs 267/00 in Cosmo s.p.a.;

Che tra i fini istituzionali statutariamente previsti perseguiti da Cosmo spa rientra il servizio di cattura cani, gestione canile sanitario e canile rifugio;

Che tale servizio è svolto attualmente con la realizzazione da parte di COSMO s.p.a. delle strutture da adibirsi a canile sanitario e canile rifugio in località Baraccone a Casale Monferrato reso operativo nel mese di maggio 2006, ufficialmente inaugurato il 01.06.2006 e regolarmente autorizzato dall'A.S.L. competente;

Che il Consiglio Comunale/Giunta Comunale di con propria deliberazione n. delesecutiva ha disposto la gestione del servizio di canile sanitario e canile rifugio affidandola a Cosmo spa;

Che il Consiglio Comunale/Giunta Comunale di.....con propria deliberazione n. del.....ha approvato la presente convenzione;

Considerati i recenti interventi del Servizio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria di Alessandria contenuti nelle **Circolari della Regione Piemonte – ASL AL n. 15980 del 16.02.2012 e n. 81225 del 09.08.2012 in materia di soccorso agli animali d'affezione feriti** secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla **L. 29 luglio 2010 n. 120 e s.m.i.**;

Tanto premesso ed in ottemperanza ai provvedimenti di cui sopra, tra il Comune di e Cosmo S.p.a., nella persona del Direttore Generale munito per Statuto dei necessari poteri, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

- a) cattura e ricovero dei cani randagi sul territorio dei **Comuni soci**, della relativa custodia, mantenimento cura e pulizia per tutto il periodo di osservazione prescritto, presso il canile societario sanitario;
- b) recupero ed eventuale stoccaggio, trasporto ed incenerimento delle spoglie animali;
- c) ricovero nel canile rifugio di Cosmo s.p.a., mantenimento cura e pulizia di cani, già registrati e microchippati presso il canile sanitario che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione e non sono stati affidati;
- d) ricovero dei cani eccedenti la disponibilità del canile societario presso strutture esterne convenzionate senza costi aggiuntivi.
- e) servizio di primo soccorso e pronto soccorso veterinario su animali d'affezione incidentati e/o feriti finalizzato alla stabilizzazione del loro stato di salute, ricomprendendosi tra questi espressamente anche i gatti.

Art. 3 – MODALITA' E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La presente convenzione ha una durata dal 01.04.2017 fino al(31.12.2023).

Per tutta la durata del presente contratto, Cosmo s.p.a. utilizzerà le seguenti strutture, regolarmente autorizzate a norma di legge, ubicate in località Baraccone a Casale Monferrato:

- a) Canile Sanitario composto da otto box singoli riservati ai cani catturati per il periodo di osservazione sanitaria, dotato di complessive otto cucce;
- b) Canile Rifugio, composto attualmente da diciannove box con una effettiva capacità di sessantatre posti.

Ove le sopraindicate strutture non siano sufficienti, Cosmo spa si impegna alla sistemazione degli animali in eccesso presso canili esterni abilitati e a valutare la possibilità di ampliare la struttura consortile esistente.

La società Cosmo s.p.a. si impegna a tenere aperti al pubblico i canili secondo le indicazioni previste nel proprio Regolamento interno.

Per quanto sopra, Cosmo spa potrà avvalersi di personale volontario o potrà affidare parte degli adempimenti di cui in contratto a cooperative sociali di tipo B) o ad associazioni animaliste specializzate nel settore.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO

Il presente affidamento ha come finalità la tutela delle condizioni di vita degli animali e la salvaguardia delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti. L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere le iniziative per l’affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il prescritto periodo di permanenza presso il canile sanitario e la cui proprietà non è stata reclamata.

Cosmo s.p.a. a tal fine dovrà collaborare con il personale del Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente e del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria ed attivarsi per raggiungere i migliori risultati nell’affidamento ad enti e privati degli animali.

E’auspicata ogni attività in proprio o in collaborazione a scopo promozionale per agevolare quanto più possibile l’affidamento degli animali presenti nella struttura.

Art. 5 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

Per tutto quanto previsto nella presente Convenzione, i Comuni corrisponderanno a Cosmo s.p.a. un corrispettivo annuo suddiviso in due quote – così come approvato dall’Assemblea dei soci di Cosmo spa svoltasi il 26.03.2007 maggiorato della quota fissa di euro **0,30 dovuta per i nuovi adempimenti relativi al soccorso di animali d’affezione feriti** sopra indicati all’ultimo alinea dell’articolo 2 - e pertanto:

- Una quota fissa di euro **1,70** per abitante oltre ad I.V.A, a compensazione delle spese fisse sostenute nella gestione del canile consortile quali ammortamenti di struttura ed attrezzature, manutenzione ordinaria, spese per utenze (telefono, acqua, energia elettrica,

gas per riscaldamento ecc.), assistenza sanitaria, assicurazioni, personale reperibile e indispensabile, spese generali, servizio di accalappiamento e di ricovero presso il canile sanitario, servizio di primo soccorso e pronto soccorso veterinario su animali d'affezione incidentati e/o feriti finalizzato alla stabilizzazione del loro stato di salute, ricomprendendosi tra questi espressamente anche i gatti.

- Una quota variabile di euro **2,00** oltre IVA per ogni giornata di permanenza di ciascun cane accalappiato nel territorio del comune di.....e di cui sia risultato impossibile risalire al proprietario a compenso delle spese variabili collegate al mantenimento del cane in vita nel canile rifugio.

Detti costi vengono calcolati sulla base delle strutture del canile di Cosmo s.p.a. e quindi dei posti disponibili e comunque su un numero non superiore a 100 unità. Eventuali variazioni del numero totale dei cani ricoverati sia in aumento che in diminuzione superiori al 10% potranno comportare la revisione delle quote addebitate. Con le suddette somme Cosmo s.p.a. si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti, senza diritto a maggiori compensi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto da ogni singolo Comune con il corrispettivo convenuto.

Il corrispettivo a carico di ogni singolo Comune sarà determinato, per ciascun anno, sulla base della relativa popolazione residente rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base del numero dei cani ospitati presso il canile rifugio.

Il corrispettivo sopra indicato potrà subire nel corso della Convenzione un incremento in funzione dei costi di realizzazione del gattile sanitario sociale.

Il pagamento, per l'espletamento del servizio, avverrà su presentazione semestrale di fattura liquidabile a sessanta giorni d.f.f.m.

Il corrispettivo, resta fisso ed invariato fino alla scadenza del contratto salvo modifiche di indirizzo approvate dall'Assemblea dei soci di Cosmo spa.

Cosmo spa potrà comunque chiedere modifiche del corrispettivo ove si manifestassero nel corso di validità del contratto, aumenti di costo dei fattori di produzione non prevedibili a priori che non potendo essere adeguatamente compensati da miglioramenti di produttività o da miglioramenti dei processi produttivi, si traducano in significativi incrementi dei costi unitari di produzione.

Il corrispettivo, per la durata del presente contratto, sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati al 31 dicembre.

Art. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA

Cosmo s.p.a. si obbliga a provvedere, a sua cura e spese, a tutto quanto di seguito precisato:

A) Canile Sanitario:

- 1) cattura, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi, catturati sul territorio dei Comuni soci, presso il canile societario sanitario;
- 2) trasporto degli animali catturati mediante unità mobile idonea, autorizzata dall'ASL competente fino al canile sanitario di Cosmo s.p.a.
- 3) segnalazione immediata della cattura al Servizio Veterinario competente per il controllo sanitario e per i trattamenti profilattici in apposito reparto di isolamento;
- 4) collaborazione con il Servizio Veterinario competente per l'identificazione, anche tramite eventuale inserimento di microchip nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto, registrazione e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale;
- 5) restituzione o inserimento dei cani nei canili rifugio trascorso il prescritto periodo di osservazione nel rispetto della normativa vigente;
- 6) tenuta dei registri degli animali in ingresso e in uscita dal canile sanitario;
- 7) tenuta dello schedario relativo alle restituzioni; all'atto della restituzione di animali ad enti o a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda, in tre copie, riportante tutte le informazioni utili, della quale una copia sarà consegnata all'affidatario, una sarà trasmessa al Servizio Veterinario competente e una trattenuta dal responsabile della Cosmo s.p.a.
- 8) pulizia e igiene di tutti i locali adibiti al servizio in oggetto e di cui agli articoli 1 e 2;
- 9) assistenza, cura e nutrizione di tutti gli animali in conformità alle finalità perseguite dalla normativa vigente in materia e dalla presente convenzione;
- 10) servizio di accalappiamento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. L'intervento di accalappiamento deve avvenire al più presto ossia:
 - entro tre ore o comunque nei tempi strettamente necessari per consentire l'intervento coordinato con il personale del Servizio Veterinario Multizonale per i casi di cani morsicatori o comunque pericolosi.

Le richieste di intervento competono esclusivamente a:

- A) Comuni Soci, nella persona del Sindaco o attraverso il Servizio di Polizia Municipale
- B) Servizio Veterinario competente territorialmente.
- C) Corpi di Polizia di Stato.
- D) Servizio Multizonale di Polizia Veterinaria.

- 11) dotazione di apparecchio telefonico cellulare atto a ricevere le richieste di intervento e/o comunicazioni che si rendessero necessarie;

12) servizio di recupero ed eventuale stoccaggio, trasporto ed incenerimento delle spoglie animali;

13) indicazione del responsabile del servizio ed eventuale altra persona incaricata;

14) l'accesso ai locali adibiti al servizio in oggetto, deve essere consentito al pubblico secondo le indicazioni previste nel Regolamento interno di Cosmo spa.

Sono inoltre a carico di Cosmo s.p.a.:

- 1) i consumi relativi al funzionamento degli impianti elettrici, idrici e di gas metano del canile sanitario;
- 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria del canile sanitario;
- 3) tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

B) Canile Rifugio

1) affido degli animali in forma definitiva, trascorso il periodo di ricovero normativamente previsto di 10 giorni nel canile sanitario di Cosmo s.p.a.;

2) tenuta dei registri degli animali in ingresso e in uscita dal rifugio, regolarmente aggiornati;

3) tenuta dello schedario relativo agli affidi; all'atto dell'affido di animali a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda, in tre copie, riportante tutte le informazioni utili, della quale una copia sarà consegnata all'affidatario, una sarà trasmessa al servizio veterinario competente, e una trattenuta a cura del responsabile di Cosmo s.p.a.;

4) mantenimento cura e pulizia presso il rifugio nonché pulizia e igiene di tutti i locali del servizio;

5) assistenza cura e nutrizione di tutti gli animali in conformità alle finalità perseguite dalla normativa vigente in materia e della presente convenzione;

6) nomina del responsabile della organizzazione e della gestione del rifugio;

7) l'accesso al rifugio deve essere consentito al pubblico con orario da esporre in modo visibile;

8) il ritiro dei cani che il Comune si trova nella necessità di affidare al rifugio, fermo restando che non potranno essere ritirati altri animali da privati o Enti.

Sono inoltre a carico di Cosmo s.p.a.:

- a) i consumi relativi al funzionamento degli impianti elettrici, idrici e di gas metano del rifugio;
- b) eventuali spese sanitarie non a carico del Servizio Veterinario;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria del rifugio;
- d) tutte le attrezzature necessarie per la gestione del rifugio;
- e) l'incenerimento dei cani deceduti.

Art. 7 – OBBLIGHI

Cosmo s.p.a. provvederà a recuperare le spese sostenute per i cani catturati ma di proprietà di terzi secondo le disposizioni del Regolamento interno del canile societario.

Art. 8 – DIVIETI

E' vietata la cessione del contratto in oggetto da parte di Cosmo s.p.a.

In difetto il Comune procederà all'immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.

Art. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni del personale e dei volontari incaricati sono a carico di Cosmo s.p.a. (e della Cooperativa eventualmente incaricata), che è la sola e direttamente responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dei Comuni e di ogni indennizzo.

Cosmo s.p.a. è direttamente responsabile verso i Comuni soci e verso i terzi di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte della presente Convenzione con l'organizzazione dei mezzi delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio. L'amministrazione comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che venissero provocati nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

A tal fine Cosmo s.p.a., dovrà stipulare apposite polizze assicurative, a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone, a cose e ad animali nonché a copertura di tutti i rischi derivanti dall'attività posta in essere per la gestione del canile, compresi quelli eventualmente provocati da animali custoditi.

Art. 10 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti inerente e conseguente all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione non risolta amichevolmente tra le parti, sarà demandata all'autorità giudiziaria. Le parti dichiarano che competente alle controversie insorgenti in merito al presente contratto è il Foro di Casale Monferrato.

Art. 11 – SPESE

Il presente contratto, soggetto ad I.V.A., redatto sotto forma di scrittura privata autenticata verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge (art. 5 DPR 131/86) a spese della parte inadempiente.

Nel caso in cui uno dei contraenti manifesti la volontà di addivenire alla stipulazione del presente atto in forma pubblico-amministrativa le spese conseguenti saranno a carico della parte richiedente.

Art. 12 – OSSERVANZA DELLE NORME

Cosmo S.p.A. è tenuta alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di riferimento all'attività:

- D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”.
- Legge quadro n. 281 del 14.08.1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge Regionale n. 18 del 19.07.2004, in materia di identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata;
- Legge Regionale n. 34 del 26.07.1993, avente per oggetto “Tutela e controllo degli animali da affezione”;
- Regolamento di attuazione della L.R. n. 34/1993, sopra citata, promulgato con D.P.G.R. n.4539 dell'11.11.1993, che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della legge;
- D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” e s.m.i.
- Reg. CE 1069/2009;
- Legge 20 luglio 2004 n. 189;
- O.M. 6 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;
- L.R. 25 giugno 2008 n. 15: “seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure;
- L. 29 luglio 2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale – modifiche agli articoli 177 e 189 D.Lgs 285/1992 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali;
- Circolare della Regione Piemonte ASL AL n. 15980 del 16.02.2012 - Convenzione per il servizio di cattura dei cani alla luce delle nuove norme in merito al soccorso degli animali d'affezione feriti e nota Regione Piemonte ASL AL n. 81225 del 09.08.2012.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto **nel presente atto** si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

COMUNE DI.....

COSMO SPA
Ing. Fiorenzo Borlasta
Direttore

